Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 139**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 7 giugno 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1966, n. 343.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti numeri 1 e 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 1), 1964, adopted by the Conference at its Forty-eighth Session (Geneva, 9 July 1964).

INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION.

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-eighth Session on 17 June 1964, and

Having decided upon the substitution for article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation of the proposals referred to the Conference by the Governing Body at its One hundred and fifty-seventh Session, a question which is the ninth item on the agenda of the session,

adopts this sixth day of July of the year one thousand nine hundred and sixty-four the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 1), 1964.

Article 1

As from the date of the coming into force of this Instrument of Amendment, article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the addition of the following paragraph:

« 9. With a view to promoting the universal application of Conventions to all peoples, including those who have not yet attained a full measure of self-government, and without prejudice to the self-governing powers of any territory, Members ratifying Conventions shall accept their provisions so far as practicable in respect of all territories for whose international relations they are responsible.

(*a*) Where the subject-matter of the Convention is within the self-governing powers of any territory, the obligation of the Member responsible for the international relations of that territory shall be to bring the Convention to the notice of the government of the territory as soon as possible with a view to the enactment of legislation or other action by such government; if the government of the territory so agrees, the Member shall communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting the obligations of the Convention on behalf of such territory.

(*b*) A declaration accepting the obligations of any Convention may be communicated to the Director-General of the International Labour Office—

(i) by two or more Members of the Organisation in respect of any territory which is under their joint authority; or

(ii) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.

Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (N° 1), 1964, adopté par la Conférence à sa quarante-huitième session (Genève, 6 juillet 1964).

INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé le remplacement de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail par les propositions renvoyées à la Conférence par le Conseil d'administration, à sa cent cinquante-septième session, question qui constitue le neuvième point à l'ordre du jour de la session,

adopte, ce sixième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, l'instrument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (n. 1) 1964:

Article 1

A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail sera amendé par l'addition du paragraphe suivant:

« 9. En vue de promouvoir l'application universelle des conventions à toutes les populations, y compris celles qui ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, et compte tenu des compétences propres dont peut disposer tout territoire, les Membres qui ratifient des conventions en accepteront les dispositions dans toute la mesure du possible à l'égard de tous les territoires dont ils assurent les relations internationales.

a) Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre d'un territoire, l'obligation du Membre responsable des relations internationales de ce territoire sera de communiquer, dans le plus bref délai possible, la convention au gouvernement dudit territoire, afin que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d'autres mesures; si le gouvernement du territoire donne son accord, le Membre communiquera au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation des obligations de la convention au nom de ce territoire.

b) Une déclaration d'acceptation des obligations d'une convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:

i) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;

ii) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur à l'égard de ce territoire.

(*c*) Acceptance of the obligations of a Convention in virtue of subparagraph (*a*) or subparagraph (*b*) of this paragraph shall involve the acceptance on behalf of the territory concerned of the obligations stipulated by the terms of the Convention and the obligations under the Constitution of the Organisation which apply to ratified Conventions.

(*d*) Each Member or international authority which has communicated a declaration in virtue of this paragraph may, in accordance with the provisions of the Convention relating to the denunciation thereof, communicate a further declaration terminating the acceptance of the obligations of the Convention on behalf of any territory specified in the declaration.

(*e*) With a view to encouraging the universality of application envisaged above, the Member or Members or international authority concerned shall, as requested by the Governing Body, report to the Director-General of the International Labour Office the position of the law and practice of territories for which the Convention is not in force in regard to the matters dealt with in the Convention and the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to any of the provisions of the Convention by legislation, administrative action, collective agreement or otherwise and stating the difficulties which prevent or delay the acceptance of the Convention.

(*f*) This transitory paragraph shall cease to be applicable to the peoples of dependent territories as they become independent ».

Article 2

As from the coming into force of the amendment to article 19 provided for in the preceding article, article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall cease to have effect.

Article 3

On the coming into force of this Instrument of Amendment, the Director-General of the International Labour Office shall cause an official text of the Constitution of the International Labour Organisation as modified by the provisions of this Instrument to be prepared in two original copies, duly authenticated by his signature. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General shall communicate a certified copy of the text to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 4

Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registra-

c) L'acceptation des obligations d'une convention en vertu des alinéas *a*) ou *b*) ci-dessus comportera l'acceptation, au nom du territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la convention aussi bien que des obligations qui, aux termes de la Constitution de l'Organisation, s'appliquent aux conventions ratifiées.

d) Chaque Membre ou autorité internationale ayant communiqué une déclaration en vertu du présent paragraphe pourra communiquer, conformément aux dispositions de la convention relatives à sa dénonciation, une nouvelle déclaration dénonçant l'acceptation des obligations de la convention au nom de tout territoire qui serait désigné dans une telle nouvelle déclaration.

e) En vue de promouvoir l'universalité d'application envisagée ci-dessus, le Membre, les Membres ou l'autorité internationale intéressés feront rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur la législation et la pratique dans les territoires pour lesquels la convention n'est pas en vigueur, concernant la question qui fait l'objet de la convention, et sur la mesure dans laquelle l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent l'acceptation de la convention.

f) Le présent paragraphe de caractère transitoire cessera d'être applicable au fur et à mesure que les populations des territoires intéressés accéderont à l'indépendance ».

Article 2

A partir de l'entrée en vigueur de l'amendement à l'article 19 prévu à l'article précédent, l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail cessera de porter ses effets.

Article 3

Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d'amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 4

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement confor-

tion in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General shall communicate a certified copy of the Instrument to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 5

1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.

2. This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of article 36 of the Constitution of the Organisation.

3. On the coming into force of this Instrument, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.

The foregoing is the authentic text of the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 1), 1964, duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Forty-eighth Session which was held at Geneva and declared closed the ninth day of July 1964.

The English and French versions of text of this Instrument of Amendment are equally authoritative.

mément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 5

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (n. 1), 1964, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quarante-huitième session, qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 9 juillet 1964.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font égalament foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 3), 1964, adopted by the Conference at its Forty-eighth Session (Geneva, 9 July 1964).

INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION.

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-eighth Session on 17 June 1964, and

Having decided upon the inclusion in the Constitution of the International Labour Organisation of a provision empowering the Conference to expel or suspend from membership any Member which has been expelled or suspended from membership of the United Nations, a question which is the eleventh item on the agenda of the session,

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and sixty-four the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 3), 1964.

Instrument d'amendement **à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (N° 3), 1964, adopté par la Conférence à sa quarante-huitième session** (Genève, 9 juillet 1964).

INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'inclure dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail une disposition permettant à la Conférence d'exclure de l'Organisation ou de suspendre de l'exercice de ses droits et privilèges tout Membre qui a fait l'objet d'une décision d'exclusion ou de suspension de la part des Nations Unies, question qui constitue le onzième point à l'ordre du jour de la session,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, l'instrument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, *instrument qui sera dénommé* Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (n. 3), 1964:

Article 1

As from the date of the coming into force of this Instrument of Amendment, article 1 of the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the insertion after paragraph 5 of the following new paragraph, the present paragraph 6 becoming paragraph 7:

« 6. The General Conference of the International Labour Organisation may, at any session in the agenda of which the subject has been included and by a vote concurred in by two-thirds of the delegates attending the session, including two-thirds of the Government delegates present and voting, expel from membership of the International Labour Organisation any Member which the United Nations has expelled therefrom or suspend from the exercise of the rights and privileges of membership of the International Labour Organisation any Member which the United Nations has suspended from the exercise of the rights and privileges of membership; suspension shall not affect the continued validity of the obligations of the Member under the Constitution and Conventions to which it is a party ».

Article 2

On the coming into force of this Instrument of Amendment, the Director-General of the International Labour Office shall cause an official text of the Constitution of the International Labour Organisation as modified by the provisions of this Instrument to be prepared in two original copies, duly authenticated by his signature. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General shall communicate a certified copy of the text to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 3

Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signature of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General shall communicate a certified copy of the Instrument to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 4

1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.

2. This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of article 36 of the Constitution of the Organisation.

3. On the coming into force of this Instrument, the Director-General of the International Labour Office

Article 1

A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, l'article 1 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail sera amendé par l'insertion, après l'actuel paragraphe 5, d'un nouveau paragraphe rédigé comme suit, l'actuel paragraphe 6 devenant paragraphe 7:

« 6. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut, à toute session à l'ordre du jour de laquelle la question a été inscrite, et à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants, exclure de l'Organisation internationale du Travail tout Membre qui a été exclu de l'Organisation des Nations Unies, ou suspendre de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail tout Membre qui a été suspendu de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre des Nations Unies; la suspension n'affectera pas la validité des obligations du Membre résultant de la Constitution et des conventions auxquelles il est partie ».

Article 2

Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d'amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 che la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 3

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 4

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution internationale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement le Directeur général du Bureau interna-

shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.

The foregoing is the authentic text of the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 3), 1964, duly adopted by the General Conference of the Internationl Labour Organisation during its Forty-eighth Session which was held at Geneva and declared closed the ninth day of July 1964.

The English and French versions of the text of this Instrument of Amendment are equally authoritative.

tional du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (n. 3), 1964, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quarante-huitième session, qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 9 juillet 1964.

Les versions francaise et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 26 maggio 1966, n. **344**.

Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorchè decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresì munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffè predetti ad una o più delle seguenti lavorazioni:

a) decaffeinizzazione dei caffè crudi;
b) torrefazione dei caffè crudi;
c) solubilizzazione dei caffè torrefatti;
d) confezionamento dei caffè torrefatti.

Agli effetti della presente legge, fra i caffè torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati.

Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffè confezionato a norma dello articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescita al pubblico, è consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda.

Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffè confezionato a norma dello articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza.

Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffè detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.

Art. 2.

La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Intendenza di finanza della Provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il Comando della guardia di finanza competente per territorio. La licenza ha validità quinquennale ed alla scadenza è rinnovabile.

Nella licenza deve essere indicata l'attività che l'impresa svolge, nonchè l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffè che può esservi introdotto.

Il rilascio della licenza può essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto.

La licenza può essere sospesa dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione è definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'intendente di finanza può altresì procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva.

Art. 3.

Le imprese soggette alla disciplina della licenza a norma dell'articolo 1 sono anche obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, nel quale devono essere registrati i movimenti dei caffè custoditi, lavorati o confezionati.

Art. 4.

In tutto il territorio della Repubblica i caffè crudi nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, non possono circolare se non sono scortati da bolletta di legittimazione. Sono tuttavia esonerati dalla scorta della bolletta di legittimazione i quantitativi non superiori a cinque chilogrammi, da chiunque trasportati o fatti circolare al solo scopo di consumo personale o familiare, o per campioni commerciali di cui all'articolo 1.

La bolletta di legittimazione deve indicare: la qualità e il peso lordo del prodotto; il numero, il tipo ed i contrassegni dei recipienti in cui è contenuto; il cognome,

il nome e l'indirizzo sia del mittente che del destinatario. Se il trasporto avviene per via ordinaria, la bolletta deve anche indicare: il nominativo del vettore o di colui che esegue il trasporto; il numero di targa o di matricola del veicolo; l'itinerario di massima da seguire, nei soli casi di trasporto intercomunale; il termine entro il quale la merce deve giungere a destinazione. Qualora il viaggio per via ordinaria debba essere interrotto per causa di forza maggiore, detto termine può essere prorogato dal più vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri.

La bolletta di legittimazione deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo. All'arrivo, deve essere consegnata al destinatario del carico, il quale ne rilascia ricevuta; prima della consegna della merce e della bolletta, l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma e la data, che il trasporto è avvenuto.

Il destinatario del carico, che sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, deve allegare la bolletta di legittimazione al registro stesso a giustificazione dell'introduzione della corrispondente partita di prodotto. In ogni altro caso, il destinatario del carico deve custodire la bolletta di legittimazione per tutto il periodo di detenzione della merce e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del rilascio per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo.

Se il mittente della merce è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, lo scarico della partita nel registro stesso deve essere completato con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione emessa per il trasferimento.

La bolletta di legittimazione può essere emessa a cura del mittente del carico che abbia ottenuto una speciale autorizzazione dall'intendente di finanza. In tal caso la bolletta stessa deve essere vidimata, prima che abbia inizio il trasporto, da uno degli Uffici o Comandi di cui all'articolo 5, i quali debbono annotare in apposito registro gli estremi della bolletta vidimata.

Art. 5.

In caso di trasferimento da effettuarsi subito dopo la nazionalizzazione, al rilascio o alla vidimazione della bolletta di legittimazione provvede l'ufficio doganale, contemporaneamente all'emissione della bolletta d'importazione; in ogni altro caso provvede il Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di partenza del trasporto.

Il Ministro per le finanze può stabilire, di intesa con gli altri Ministri interessati, che la bolletta di legittimazione venga rilasciata o vidimata da altri pubblici uffici.

Le bollette di legittimazione, composte di matrice, figlia e due riscontrini, sono staccate da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto. Uno dei riscontrini è trasmesso dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al rilascio o alla vidimazione al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di destinazione del trasporto; l'altro riscontrino, da utilizzarsi solo nel caso in cui la bolletta è rilasciata o vidimata a norma del secondo comma, è trasmesso al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il Comune di emissione.

Art. 6.

I caffè torrefatti nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, possono essere trasportati liberamente nel territorio della Repubblica solo in confezioni ciascuna di peso non superiore ai cinque chilogrammi, anche se raggruppati in altri imballaggi. L'involucro o recipiente di ciascuna confezione, con le modalità stabilite dal Ministro per le finanze deve essere sigillato o chiuso a macchina, in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura, e su di esso deve essere riportata l'indicazione della ditta o ragione sociale, o denominazione sociale dell'impresa confezionatrice, nonchè gli estremi della relativa licenza di esercizio di cui allo articolo 1.

Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Chiunque detiene, ancorchè inutilizzati, apparecchi meccanici o macchinari atti alla torrefazione od alla decaffeinizzazione dei caffè crudi o alla solubilizzazione dei caffè torrefatti, ovvero parti essenziali di detti apparecchi e macchinari, deve farne denunzia al Comando della guardia di finanza competente per territorio, indicando il luogo ove essi sono custoditi. Gli eventuali trasferimenti in altre località, ovvero la loro distruzione, devono essere notificati ai Comandi interessati entro dieci giorni.

Sono esentati dalla denuncia i detentori di piccoli apparecchi di torrefazione per uso familiare o professionale per l'assaggio di campioni commerciali.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, determinerà i modelli da adottare per le bollette di legittimazione e per i registri di carico e scarico e prescriverà le modalità per la compilazione delle bollette e per la tenuta dei registri medesimi e stabilirà le differenze di peso dei caffè attribuibili a cause naturali.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di cui all'articolo 1, primo comma, sono tenuti a denunciare al Comando della guardia di finanza competente per territorio le giacenze, alla data stessa, di caffè soggetto a disciplina, che costituiranno il primo carico del registro di carico e scarico.

I quantitativi di caffè non denunciati entro il termine predetto saranno considerati illegittimamente introdotti, agli effetti dell'articolo 11.

Le partite di caffè viaggianti alla data di entrata in vigore della presente legge possono proseguire fino a destinazione senza la scorta della bolletta di legittimazione; tuttavia, se il trasporto avviene per via ordinaria, esso deve giungere a destinazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data predetta.

Art. 9.

Le infrazioni alle norme di cui ai precedenti articoli rientrano fra le violazioni alle leggi finanziarie, ai sensi e per gli effetti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

Chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza è

punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Art. 11.

Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffè la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Art. 12.

Chiunque trasporta o fa comunque circolare caffè senza bolletta di legittimazione nei casi in cui essa è prescritta, ovvero con bolletta valida solo per una parte del carico, ovvero con bolletta il cui termine di validità sia scaduto, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè abusivamente trasportato o fatto circolare. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Le pene di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di chi trasporta o fa comunque circolare caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, qualora i relativi involucri, recipienti o imballaggi risultino contraffatti o comunque abusivamente utilizzati.

Art. 13.

Nei casi previsti ai precedenti articoli 10, 11 e 12 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Per i mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Art. 14.

Per qualsiasi altro caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma primo, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 15.

In deroga a quanto stabilito dalla legge doganale, il contrabbando, consumato o tentato, avente per oggetto caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato, in quantità superiore a cinque chilogrammi è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo del prodotto che abbia formato oggetto del reato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Restano ferme le maggiori pene detentive previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato e per la recidiva nel contrabbando.

Art. 16.

Alla gestione dei contesti relativi alle violazioni della presente legge nonchè alla custodia e vendita delle cose sequestrate o confiscate provvedono i contabili delle dogane competenti per territorio, con le modalità previste dalle disposizioni in materia doganale.

Le somme riscosse per multe e ammende comminate ai sensi della presente legge ed i relativi proventi di confisca sono, dopo dedotte le spese, devolute per un quinto alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325. I rimanenti quattro quinti sono ripartiti fra l'Erario e gli altri aventi diritto, secondo le disposizioni della legge doganale.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 15 sono stabilite in deroga all'articolo 24 del Codice penale; quelle degli articoli 13, primo comma, 14 e 16 sono stabilite in deroga rispettivamente all'articolo 240, all'articolo 26 ed agli articoli 24 e 26 del predetto Codice.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — REALE — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **345.**

Riconoscimento, della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Apostolato Mariano », con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Apostolato Mariano », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **346.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'« Istituto delle Suore Francescane di Gesù Bambino », con sede in Roma.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di: « Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino » assunta dall'« Istituto delle Suore Francescane di Gesù Bambino », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **347**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Leonardo, nel comune di Salerno.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 11 ottobre 1965, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Leonardo, in contrada omonima della frazione Pastena del comune di Salerno. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **348**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vincenzo Pallotti, in Napoli.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 2 agosto 1964, integrato con dichiarazione del 20 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vincenzo Pallotti, in Napoli ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **349**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe della Pace, in Milano.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 23 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 16 novembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe della Pace, in Milano. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Parrocchia, con l'attribuzione alla Chiesa stessa di immobili (casa canonica, abitazione del sacrista, ripostiglio e vano adibito a studio del parroco) stralciati con decreto Vescovile dal patrimonio della locale Chiesa matrice di Santa Maria di Lourdes.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1966.

Nomina del vice presidente del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 12, foglio n. 363, con il quale è stato ricostituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge 1960, n. 15, sopra citata, provvedendo alla nomina del professor Angelo Bianchi e del prof. Ardito Desio, rispettivamente, a presidente e a vice presidente del Comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il professor Ardito Desio è stato nominato presidente del Comitato geologico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vice presidente del Comitato fra i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *i*) dell'art. 3 della legge sopracitata;

Decreta:

A decorrere dal 4 aprile 1966, il prof. Francesco Scarsella è nominato vice presidente del Comitato geologico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1966
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 160

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del settore panoramico nord orientale del lago di Ledro nel comune di Molina di Ledro (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione di Trento per la tutela delle bellezze naturali nell'adunanza del 17 luglio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il settore panoramico nord-orientale del lago di Ledro in territorio del comune di Molina di Ledro, provincia di Trento;

Rilevato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Molina di Ledro;

Visto il reclamo prodotto a termini di legge avverso la suddetta proposta di vincolo da parte del sindaco del comune di Molina di Ledro;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente in settore vincolato, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona anzidetta ha notevole interesse pubblico perchè caratteristico ambiente lacustre

d'origine postglaciale che s'inquadra in ameno paesaggio alpino a corona del lago, che vanta uno dei più famosi documenti d'umano insediamento palafittico delle Alpi; costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza con zone a prato ed a conifere che fanno da cornice allo specchio lacustre cui si affacciano gli antichi abitati di Pieve e di Molina; e che inoltre, la zona stessa è parte integrante del comprensorio del bacino del lago di Ledro, il cui settore sud-occidentale, ricadente nel comune di Pieve di Ledro, è già vincolato;

Decreta:

Il settore nord-orientale del lago di Ledro in territorio del comune di Molina di Ledro (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine catastale e comunale di Molina a sud-ovest del lago da quota 713 a sud indi da cima Cadre (quota 1523) indi ad est per dosso Pennalever, quota 1083, 1243, 1245, 1159 fino al bivio per l'abitato di Pre', quindi risalendo verso nord per quota 845, 889, 875, 977 fino al congiungimento con la linea di confine catastale e comunale col territorio del comune di Pieve di Ledro frazione di Mezzolago a quota 949.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento;

La Soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Molina di Ledro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza della Commissione tenutasi in Trento il 17 luglio 1965.

L'anno 1965 millenovecentosessantacinque addì 17 diciassette del mese di luglio in Trento presso la sede delle Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio, via B. Clesio n. 5.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1. Settore panoramico nord-orientale del lago di Ledro in comune di Molina di Ledro.

(*Omissis*).

1 dell'ordine del giorno: Il presidente espone anzitutto che il settore sud-occidentale del bacino del lago di Ledro in territorio del comune di Pieve di Ledro trovasi già incluso nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, e che, per integrare la tutela del comprensorio predetto appare necessario che anche il settore nord-orientale in territorio del comune di Molina venga incluso nell'elenco sopra accennato, al fine di evitare che, nell'ambito del bacino di Ledro possano sussistere o crearsi disparità di criteri in ordine allo sviluppo naturale; economico turistico edilizio ed infine allo scopo di salvaguardare i valori estetici di pubblico interesse di tutta la zona predetta.

(*Omissis*).

Il bacino del lago di Ledro, dovuto a sbarramento morenico, costituisce una delle attrattive paesistiche e turistiche della provincia di Trento.

E' sede di una delle più notevoli stazioni palafitticole delle Alpi.

Forma un caratteristico, ameno complesso naturale che ben s'inquadra nel paesaggio alpino circostante, con zone a prato ed a conifere che fanno corona allo specchio lacustre cui si affacciano gli antichi abitati di Pieve e di Molina.

La zona panoramica predetta resta così delimitata:

« Dal confine comunale di Pieve a sud-ovest del lago per quota 713 a Cima di Cadre (q. 1523), indi verso est per Dosso Pennalever q. 1083 e q. 1243, 1245, 1159 fino al bivio per l'abitato di Prè, quindi per q. 845 risalendo verso nord a q. 889, 875, 977 fino al confine catastale e censuario della frazione Mezzolago del comune di Pieve a q. 949 ».

La Commissione ad unanime voto palese dei membri presenti e del sindaco del comune di Molina approva la inclusione della detta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento.

Manifestano favorevole parere i suintestati rappresentanti del distretto minerario regionale e del ripartimento regionale forestale di Trento.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno il sindaco del comune di Molina si congeda.

(*Omissis*).

Il presidente: dott. Francesco BORZAGA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(4524)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Visto lo statuto del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1950;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'interno;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, per il quadriennio 1966-69, è composto come segue:

Vajana dott. Giovanni, revisore effettivo e Rizzo dott. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Barbagallo dott. Salvatore, revisore effettivo e Muscianisi dott. Cosimo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guarino dott. Vincenzo, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione ai fini degli assegni familiari del valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali e artigiane di Ravenna, è determinato come segue:

un piatto: L. 30;
due piatti: L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4573)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione ai fini degli assegni familiari del valore in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, istituti di cura, ristoranti, bars ed esercizi similari di Torino e provincia, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, istituti di cura, ristoranti, bars ed esercizi similari di Torino e provincia, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali è determinato con decorrenza dal 1° luglio 1964 come segue:

per le aziende commerciali:
vitto: L. 22.000 mensili;
alloggio: L. 4000 mensili.

per i ristoranti, bars, caffè, esercizi pubblici ed attività similari:
vitto: L. 13.500;
alloggio: L. 1000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4575)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici a base di piante medicinali, concesse alla « Officina galenica dei Frati Minori », sita in Viterbo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, n. 688 in data 13 settembre 1956, e n. 873 in data 2 aprile 1957, con i quali la « Officina galenica dei Frati Minori » fu autorizzata a produrre in Viterbo, Convento di Santa Maria del Paradiso, specialità medicinali chimiche e preparati galenici a base di piante medicinali, limitatamente alla preparazione di tisane, sciroppi, compresse e pomate;

Viste le comunicazioni in data 28 marzo 1966, con le quali il titolare della officina suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i dicreti commissariali citati nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e praparati galenici a base di piante medicinali concesse alla « Officina galenica dei Frati Minori », sita in Viterbo, Convento Santa Maria del Paradiso, con i decreti commissariali n. 688 in data 13 settembre 1956 e n. 873 in data 2 aprile 1957.

Il medico provinciale di Viterbo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1966

Il Ministro: Mariotti

(4583)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Sostituzione del presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vista la lettera del 5 gennaio 1966, con la quale il prof. Benedetto Barberi ha rassegnato per motivi di sa-

lute le proprie dimissioni da presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, il prof. Benedetto Barberi, dimissionario, con il professor Glauco Della Porta;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Glauco Della Porta è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, quale esperto, in sostituzione del prof. Benedetto Barberi.

Art. 2.

Il prof. Glauco Della Porta è nominato presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(4530)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale del vetro », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del vetro » che avrà luogo a Milano dal 22 al 27 ottobre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Modifica del paragrafo 66 dell'istruzione per la conservazione del catasto dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificata con la legge 8 marzo 1950, n. 172 e con la legge 4 novembre 1951, n. 1220;

Visto l'art. 2229 del Codice civile;

Considerato che la norma restrittiva imposta dalla seconda parte del primo capoverso del paragrafo 66 della istruzione sulla conservazione del nuovo catasto (XIV), approvata con decreto ministeriale 1° marzo 1949, deve essere revocata, non potendosi contestare il diritto del privato cittadino di scegliere liberamente il professionista abilitato dalla legge, nè attribuire all'Amministrazione la facoltà di limitare la libera attività professionale;

Decreta:

Dal testo del paragrafo 66 della istruzione per la conservazione del nuovo catasto (XIV) deve essere espunta l'intera seconda parte del primo capoverso, che recita:

« Dovranno essere rifiutati i tipi che siano redatti da tecnici che in passato abbiano presentato due tipi di frazionamento errati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1966

p. *Il Ministro*: GIOIA

(4562)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1966.

Autorizzazione alla organizzazione della « II Mostra internazionale della saldatura e delle costruzioni saldate », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « II Mostra internazionale delle saldature e delle costruzioni saldate ».

Decreta:

E' autorizzata la « II Mostra internazionale delle saldature e delle costruzioni saldate », da tenersi in Genova dal 15 al 23 ottobre 1966.

Roma, addì 23 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1966, i poteri conferiti al rag. Edmondo Magnani, commissario governativo della Società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna), sono stati prorogati dal 30 aprile al 30 maggio 1966.

(4669)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro e zone limitrofe », con sede in Asti, frazione Carretti, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa agricola « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro e zone limitrofe », con sede in Asti, frazione Carretti, costituita in data 7 aprile 1958 per atto del notaio Achille Serra, ed è stato nominato un commissario governativo, per un periodo di sei mesi, nella persona del dott. Giacinto Tacchino.

(4670)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del comune di Ravenna

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 339, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ravenna.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4503)

Approvazione della variante generale al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 395, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4584)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale « Umberto I », di Enna, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.28/1-1414, in data 26 marzo 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale « Umberto I », di Enna, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(4615)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.496.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4752)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Aci Catena (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.099.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4753)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Pedara (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.927.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4754)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Scordia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.211.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4755)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Reitano (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4756)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Isnello (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.791.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4757)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Roccamandolfi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4751)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 6 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,31	624,37	624,34	624,32	624,34	624,31	624,35	623,25	624,31	624,35
$ Can.	579,48	579,10	579,50	579,45	579,35	579,45	579,55	579,50	579,45	579,50
Fr. Sv.	144,68	144,66	144,69	144,655	144,60	144,67	144,66	144,45	144,67	144,63
Kr. D.	90,22	90,20	90,18	90,21	90,25	90,22	90,20	90 —	90,22	90,22
Kr. N.	87,22	87,26	87,25	87,205	87,25	87,21	87,20	87,10	87,21	87,20
Kr. Sv.	121,10	121,06	121,05	121,07	121 —	121,06	121,08	120,70	121,07	121,10
Fol.	172,20	172,33	172,44	172,405	172,35	172,26	172,42	171,50	172,26	172,35
Fr. B.	12,54	12,54	12,5475	12,5430	12,54	12,54	12,543	12,10	12,54	12,54
Franco francese	127,40	127,41	127,445	127,405	127,37	127,38	127,405	127,45	127,38	127,38
Lst.	1742,25	1742 —	1741,70	1742 —	1741,50	1742,10	1742,05	1741 —	1742,10	1742 —
Dm occ.	155,59	155,65	155,625	155,625	155,55	155,61	155,605	155,30	155,61	155,60
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1675	24,15	24,17	24,1705	24,12	24,17	24,17
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,7475	21,78	21,74	21,7225	21,65	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,41	10,42	10,42	10,4105	10,35	10,42	10,42

Media dei titoli del 6 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	108,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,335
1 Dollaro canadese	579,50
1 Franco svizzero	144,657
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	121,075
1 Fiorino olandese	172,412
1 Franco belga	12,543
1 Franco francese	127,405
1 Lira sterlina	1742,025
1 Marco germanico	155,615
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,735
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 214 Mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Asti — Intestazione: Vaccaneo Davide, nato a Castiglione Tinella il 29 dicembre 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8165 Mod. 25-A D. P. — Data: 29 dicembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Pellegrino Cosimo, nato a Lequile il 10 gennaio 1929 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 maggio 1966

(4406) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Zian Adele in Bisiani;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Zian Adele in Bisiani, nata a Gorizia, addì 2 luglio 1898, residente a Gorizia, via Angiolina n. 21, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Zian » in « Ziani ».

Gorizia, addì 20 maggio 1966

Il prefetto: PRINCIVALLE

(4672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici e il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero industria e commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recanti norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, che proroga per altri cinque anni il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, con effetto 15 gennaio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Uno dei suddetti dieci posti è riservato a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta ed orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di perito industriale;
2) diploma di maturità classica e scientifica;
3) diploma di geometra;
4) diploma di istituto nautico.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;
3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzoni cui il candidato aspira;
5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione di decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti:

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito;

9) la lingua nella quale intendano sostenere la prova scritta obbligatoria (per quei candidati che desiderano concorrere al posto riservato di cui all'art. 1).

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilsciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 271, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5° e 4°, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 delle legge 25 luglio 1956, n. 837. (V. allegato *C*).

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e gli invalidi per servizio produranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'Ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato *A*):

Prove scritte:

a) nozioni di diritto pubblico: diritto costituzionale ed amministrativo;

b) matematica;

c) fisica;

d) chimica.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte.

I candidati che aspirano a concorrere al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco a dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca, da tradurre in italiano, sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca, che concorrono al posto riservato e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana, da tradurre in tedesco, sarà dettato.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

da due impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione potrà essere aggregato quale membro aggiunto, un professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado esperto nella lingua tedesca.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipedendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante);

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

I candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica e fisica.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la prova facoltativa scritta ed orale di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto, in aumento della somma dei voti di cui al seguente comma.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto ministeriale vice ispettori metrici in prova, ma la loro successiva nomina a vice ispettore metrico sarà subordinata all'esito favorevole di un corso di tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti competerà il rimborso delle sole spese personali di viaggio in prima classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, ed il trattamento economico iniziale della qualifica di vice ispettore (ex coefficiente 202), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non potessero frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentarne uno successivo.

Art. 19.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a sei mesi, di cui al precedente art. 18, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600 impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica; 2) metrologia; 3) teoria degli strumenti per pesare; 4) parte tecnica del servizio metrico; 5) saggio dei metalli preziosi; 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo contabile del servizio metrico; 7) disegno.

Art. 20.

Alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico previsto dai precedenti articoli 18 e 19, i vice ispettori in prova che avranno riportato giudizio favorevole conseguiranno la nomina a vice ispettore metrico.

Per coloro che avranno riportato giudizio sfavorevole il tirocinio sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, non potranno ottenere l'ammissione in carriera e, pertanto, il rapporto d'impiego verra risolto.

Art. 21.

I vice ispettori in prova e vice ispettori metrici che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1966
Registro n. 7, *foglio n.* 372.

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale degli affari generali
Ispettorato generale del personale - Div. II
(concorsi) - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . . . del ruolo . . . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig . . . (6).

---

(1) Per godere delle evetuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattenti, militarizzato od assimilato: partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale . . . rilasciato il . . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo e del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) Nozioni di diritto pubblico: diritto costituzionale ed amministrativo.

1) Concetto di diritto e di norma giuridica;
2) Il diritto pubblico e le sue partizioni;
3) Lo Stato e le sue funzioni;
4) La personalità giuridica e le funzioni dello Stato: la divisione dei poteri;

5) Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo;

6) L'ordinamento costituzionale italiano;

7) Gli organi dell'ordinamento costituzionale italiano: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale. La Corte costituzionale;

8) La funzione legislativa: leggi, regolamenti ed altri atti normativi;

9) La funzione giurisdizionale;

10) L'Amministrazione pubblica e le sue funzioni;

11) L'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale e periferica. L'Amministrazione autarchica: enti e loro classificazione;

12) Gli organi attivi, consultivi e di controllo della pubblica Amministrazione;

13) I fatti e gli atti giuridici. I rapporti giuridici. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi;

14) Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato; responsabilità dell'impiegato;

15) La giustizia amministrativa: tutela dei diritti ed interessi dei singoli; ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

B) Matematica:

Misure complesse ed operazioni relative. Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistema di 1° grado di *n* equazioni ad *n* incognite. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni trinomi e riducibili al 2° grado. Semplici sistemi di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico. Equazioni esponenziali. Eguaglianza dei triangoli. Teorema di Talete. Similitudine dei triangoli. Teoremi relativi. Circonferenza e cerchio. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani dello spazio. Angolo diedro. Sezione di un diedro Angoloidi.

Solidi geometrici: Prisma. Piramide. Tronco di piramide. Cilindro. Cono. Tronco di Cono. Sfera. Parti di superficie sferica. Parti di sfera.

Area della superficie e volume dei solidi predetti. Funzioni goniometriche e loro variazioni. Relazioni fra funzioni goniometriche di uno stesso arco. Formale per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi. Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche. Teorema dei seni. Teorema delle proiezioni. Teorema di Carnot. Teorema di Neper. Formule di Brigge. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli qualunque. Formule per colcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi. Funzioni e loro derivate. Massimi e minimi.

C) Fisica:

1) Proprietà generali della materia. Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica: cinematica, moto e quiete. Traiettorie. Moto uniforme e moto vario. Moto periodico (circolare oscillatorio). Composizione dei movimenti. Statica. Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza. Composizione delle forze. Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto. Composizione delle forze parallele. Coppie. Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido. Composizione di più forze parallele. Centro di gravità. Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto. Varie specie di equilibrio. Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano. Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici; leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite. Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera. Dinamica. Principio d'inerzia. Resistenze passive. Proporzionalità tra forza ed accellerazione. Massa. Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto, azione reazione. Forza centrifuga e centripeta. Principio della indipendenza delle azioni simultanee. Caduta dei gravi liberi. Moto dei gravi sul piano inclinato. Il pendolo e le sue leggi. Pendolo geodetico. Misura di g. Lavoro. Forza viva. Principio della conservazione dell'energia. Potenza. Unità di lavoro. Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi: Idrostatica. Concetto di pressione e principio di Pascal. La pressione dei liquidi pesanti. Unità di pressione. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Capillarità. Aerostatica. Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica. Barometri e manometri. La legge di Boyle. La legge di Dalton. Moto dei liquidi e dei gas. Movimento dei liquidi. Pompe. Resistenze dell'aria. Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore: Nozione di temperatura. Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e minimo. Quantità di calore e caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sui calorimetri. Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento, vari di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas. Variazione di temperatura a volume costante. Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas. Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazione in seno all'aria, ebollizione calore di vaporizzazione, umidità atmosferica. Igrometri, vapori soprassaturi. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Cenno sulla liquefazione dei gas. Soluzione: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di essi.

5) Ottica: Generalità della luce. Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri. Leggi della riflessione della luce. Specchi piani. Specchi sferici. Specchi concavi. Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessioni totali. Il prisma e i colori. Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte. Lenti acromatiche. Lenti divergenti. Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce. Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica: costante nei condensatori di prima specie. L'elettrolisi, leggi ed applicazioni dell'elettrolisi. Accumulatori elettrici. Pile termoelettriche.

Magnetismo. Magneti naturali e artificiali. La legge di Coulomb per il magnete. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Elettromagnetismo. Campo magnetico prodotto da una corrente. Legge di Biot e Sawart. Unità di misure elettromagnetiche. Sistema pratico di unità e di misure elettriche. Solenoidi. Elettrocalamita. Sonerie elettriche. Telegrafo. Galvanometri. Amperometri. Legge di Ohm. Conduttori di serie e parallelo. Reostati. Legge di Joule. Applicazione degli effetti termini della corrente. Energia elettrica. Induzione elettromagnetica e relativa legge. Estracorrenti. Rocchetto di Ruhmkorff. Telefono. Anello di Pacinotti. Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto della energia. Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) Chimica:

1) Materia, sostanze, elementi, composti e miscugli; materia. Sostanze e corpi. Sostanze omogenee ed eterogenee. Elementi, Composti e miscugli. Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze: fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Stati fisici delle sostanze. Passaggi di stato. Soluzioni.

3) Struttura della materia: teoria atomica e molecolare. Teoria elettronica.

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione: Peso atomico. Grammo-atomo. Peso molecolare. Grammamolecola o mole. Volume molecolare. Determinazione del peso molecolare. Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica: legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa. Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formule e valenze: elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici. Tabella delle valenze degli elementi di uso più corrente. Formule greggie e formule di struttura. Determinazione pratica delle formule. Isomeria. Allotropia. Polimetria. La valenza e l'affinità chimica spiegata con la teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica: sostanze semplici o elementi: metalli. Metalloidi. Sostanze composte. Ossidi. Idrati o idrassidi Anidridi. Acidi. Sali. Idruri. L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche. Cenni di stechiometria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica. Concetto di acidi basi e sali. Spiegazione delle reazioni chimiche. Elettrolisi: dissociazione elettrolitica. Quali sostanze si dissociano. Carattere degli ioni. Grado di dissociazione. Spiegazioni dell'intimo meccanico dei sali. Conduttibilità elettrica delle soluzioni. Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno: idrogeno. Ossigeno. Ozzono. L'acqua. Didrolo. Tridolo. Acqua pesante. Perossido d'idrogeno, acqua ossigenata. Solfo. Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforosa, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni: fluoro. Acido fluoridico. Cloro acido cloridrico. Composti ossigenati del cloro. Bromo. Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili: azoto. Composti dell'azoto: ammoniaca. Composti ossigenati dell'azoto: acido nitrico, acqua ragia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acidi nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atomosferica. Gas mobili dell'aria: elio, neo, cripto, xeno, argo. Fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato. anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici. Superfosfati; arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio: carbonio. Diamante. Grafite. Carboni naturali o carboni fossili: antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali: carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio. Biossido di silicio: quarzo, opale. Silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina e peridotto, calamina, topaziontormalina, miche, sepertino, talco, caolino, argilla.

15) Gruppo del boro: boro. Acido borico. Borace.

16) Metalli, loro composti e minerali: sodio. Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.

Potassio. Minerali del potassio; clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salnitro. Sali d'ammonio: cloruro d'ammonio. Solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.

Rame. Minerali di rame; calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite. Composti artificiali del rame: vetriolo azzurro. Oro, argento. Berillio. Calcio. Minerali del calcio: calcite, aragonite, gesso, anidride fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio, calce viva, calce spenta, malte e cementi. Magnesio. Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite. Composti artificiali del magnesio: ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio. Bario: baritina. Stronzio: celestina.

Zinco. Minerali dello zinco: blenda, calamina. Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.

Mercurio. Minerali del mercurio; cinabro. Composti artificiali del mercurio: cloruro mercurioso, cloruro mercurico. Radio uranite. Carnotite, autunite.

Alluminio. Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone: topazio, tormalina, leucite, ortoclasia, mica e caolino. Composti artificiali dell'alluminio: allume.

Stagno. Minerali dello stagno: cassiterite. Piombo. Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite. Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.

Cromo. Cromite, Tungsteno o wolframio.

Manganese. Pirolusite.

Ferro. Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite. Prodotti siderurgici: ghisa, ferro dolce, acciaio.

Nichelio. Cobalto. Leghe: definizione e proprietà. Leghe di alluminio, argentoferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici. Formule greggie e formule di struttura. Isometria. Polimetria.

18) Gruppo degli idrocarburi. Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1° saturi; 2° non saturi.

II) Idrocarburi ciclici. Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi; serie delle paraffine. Distillazione frazionata.

ALLEGATO C

Norme per il rilascio da parte degli organi sanitari del certificato medico di cui all'art. 8 del decreto

Si tenga presente che il servizio metrico, per la sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengono come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per occhio e V.1/2 per l'altro o di B.2/3 per entrambi gli occhi anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se sia tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con l'atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2);

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

(4350)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Benevento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 luglio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Benevento;

Visto il decreto ministeriale in data 9 aprile 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Palma dott. Leucio . . . . punti 87,77 su 132
2. Zaffarano dott. Michele . . . . » 87,31 »
3. Montanaro dott. Pierino . . . . » 86,81 »
4. Colotta Francesco . . . . . » 79— »
5. Giordano dott. Luigi . . . . » 75,66 »
6. Graziani dott. Marcello . . . . » 72,63 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9423 del 20 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965, con il quale venivano essegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che l'ostetrica Bellizzi Gilda vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Palermiti ha rinunziato;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Bellizzi Gilda regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Corrado Carmela che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Palermiti indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965 l'ostetrica Corrado Carmela è dichiarata vincitrice della condotta di Palermiti in sostituzione di Bellizzi Gilda rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia è sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Palermiti.

Catanzaro, addì 16 maggio 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(4456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2009 dell'11 febbraio 1966, con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Visti i successivi decreti n. 2231 del 14 febbraio 1966, n. 4063 del 24 marzo 1966, n. 4497 del 31 marzo 1966, n. 4836 del 5 aprile 1966 e n. 6525 del 5 maggio 1966, riguardanti le variazioni alle dichiarazioni dei vincitori delle condotte mediche di che trattasi;

Considerato che il dott. Casella Mariano e il dott. Francesco Forzano hanno dichiarato di rinunziare alla nomina di medico condotto del comune di Pace del Mela, e che occorre pertanto provvedere per il concorrente che segue in ordine di graduatoria e che ha scelto la sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rosario Basilicò è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Pace del Mela.

Il presente decreto viene trasmesso al sindaco del comune di Pace del Mela per l'esecuzione e pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 13 maggio 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(4619)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 6525 del 5 maggio 1965, con il quale in applicazione degli articoli 26 e 55 del regolamento del concorso sanitario approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Castel di Lucio, il dott. Giuseppe Lombardo;

Considerato che il predetto sanitario, nominato con deliberazione del Comune interessato, è stato invitato ad assumere servizio entro otto giorni, decorrenti dal 14 maggio 1966, pena la decadenza;

Considerato che non avendo assunto servizio è incorso nella decadenza e che, pertanto, occorre provvedere per la nomina del concorrente che segue in graduatoria e che ha richiesto in ordine di preferenza la sede;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gussio Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Castel di Lucio, al posto del dottor Lombardo Giuseppe.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso al comune di Castel di Lucio per l'esecuzione.

Messina, addì 25 maggio 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(4699)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Dichiarazione del vincitore del concorso al posto di medico scolastico del comune di Iglesias

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6468, in data 2 gennaio 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico scolastico del comune di Iglesias;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità degli stessi;

Constatata l'idoneità conseguita dall'unico candidato, dottor Luigi Tocco;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Tocco, è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Cagliari e del comune di Iglesias.

Cagliari, addì 10 maggio 1966

Il medico provinciale: PINTUS

(4688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico tra i comuni di San Damiano al Colle e Rovescala.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 615 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico tra i comuni di San Damiano al Colle e Rovescala;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 69 dello stesso testo unico, sostituito, quest'ultimo, dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto vicario della prefettura di Pavia.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale capo di Cremona;

Moracci prof. Espedito, direttore della Clinica ostetrico-ginecologica della Università di Pavia;

Riccardi dott Giampiero, specialista in ostetricia, di Pavia;

Benfante dott. Domenico, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Sarchi in Nichini Maria, ostetrica condotta di Borgo Priolo.

Fungerà da segretario il dott. Giuseppe Di Cillo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 19 aprile 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3506 del 19 aprile 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli per il posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico San Damiano al Colle-Rovescala (Pavia);

Visto che nel succitato decreto non è stata stabilita la sede e la data di inizio dei lavori della Commissione giudicatrice;

Ritenuta la necessità di completare il decreto n. 3506 del 19 aprile 1966 con i dati mancati;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

In calce al decreto n. 3506 del 19 aprile 1966 leggasi: « La Commissione giudicatrice si riunirà presso la prefettura di Pavia ed inizierà i lavori non prima del 30 giugno 1966 ».

Pavia, addì 24 maggio 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(4701)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 179 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 1174 del 18 febbraio 1966, con il quale sono state approvate modifiche al bando di concorso succitato;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Preso atto delle designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;

Montroni dott. prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Seren dott. prof. Ennio, docente di ruolo in clinica medina veterinaria dell'Università di Milano;

Alfano dott. Alfonso, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Beretta dott. Luigi Maria, veterinario condotto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Luigi Sollecchia, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Mantova.

Mantova, addì 1° aprile 1966

Il veterinario provinciale: BUCALO

(4453)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.